



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) ed il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca";

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, secondo il quale "Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca";

RITENUTO di definire le modalità che consentano alle Università, nel rispetto della specificità e complessità delle proprie organizzazioni, di dotarsi di procedure omogenee secondo le quali, assicurando principi di trasparenza, imparzialità e oggettività, stipulare polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e modalità attuative)

1. Per le finalità dell'art. 26, comma 8, del d.l. 13/2023 convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, al fine di regolare il ricorso all'utilizzo della quota di risorse derivanti dai progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, le Università adottano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente



Il Ministro dell'università e della ricerca

decreto, un apposito Regolamento o integrano, ove già presenti, i Regolamenti di Ateneo o i Piani di assistenza sanitaria, comunque definiti, al fine di stabilire limiti, modalità e termini per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore del personale docente e della ricerca, nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, tenendo conto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

2. Il regolamento di cui al comma precedente è adottato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) individuazione dei beneficiari prendendo in considerazione i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i contrattisti di ricerca, gli assegnisti di ricerca e il personale proveniente dall'estero privo delle tutele del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) possibilità di aliquote differenziate tra le diverse tipologie di personale, fermo restando il limite generale non superiore al 2 per cento della spesa complessiva annua sostenuta per il predetto personale, comprendendo il trattamento fondamentale e accessorio al lordo degli oneri riflessi;
 - c) estensione dei benefici anche a favore del nucleo familiare residente nel territorio nazionale del personale di cui alla lettera a), mediante l'utilizzo di risorse proprie dell'Ateneo;
 - d) possibilità di integrare la polizza sanitaria con ulteriori servizi, nonché di personalizzarla in base alle diverse fasce di età e ai diversi carichi di cura ad esse connessi, anche a fronte di un contributo da parte degli interessati;
 - e) determinazione della quota di risorse derivante dai progetti di ricerca di cui al presente decreto in termini di calcolo percentuale e arco temporale di utilizzo, tenuto conto della disponibilità di cassa accertata sul fondo di progetto.

Articolo 2

(Stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale)

1. Le Università individuano il personale a cui è demandato l'incarico di espletare gli adempimenti relativi alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 26, comma 8, del d.l. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché il Responsabile delle attività.
2. Gli adempimenti di cui al precedente comma 1 possono essere demandati, da ciascuna Università, alla Conferenza dei Rettori (CRUI), che, a tal fine, raccoglie annualmente le richieste provenienti dai diversi atenei al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli e conseguenti risparmi di spesa.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini